

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 83 del 7 dicembre 2010 e n. 71 del 26 settembre 2012, si ritiene opportuno trasmettere la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1579 del 18 marzo 2013 inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

Il Consiglio di Stato ha sancito che é inequivocabile, dalla lettura dell'art. 38 del d.lgs. 81/2008, che il legislatore abbia valutato necessario che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, conseguita in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, **“per svolgere le funzioni di medico competente, debbano avere altresì frequentato**, dopo la specializzazione, *gli appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali”*. Al tempo stesso però il Collegio ha rilevato che é illegittima piuttosto l'inerzia delle amministrazioni nel dare attuazione alla norma primaria (istituzione degli appositi percorsi formativi) “ed è nei confronti di questa condotta omissiva, in astratto suscettibile di cagionare danni anche di rilevanza economica, che l'odierno appellante potrà agire alle condizioni di cui all'art. 117 c.p.a.”.

Ciò detto, il Collegio ha chiarito che la domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute non può essere accolta in quanto l'interessato, dopo la specializzazione in igiene e medicina preventiva, non aveva seguito i percorsi formativi previsti dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Pertanto dall'esame della suddetta sentenza si può concludere, così come già espresso nella Comunicazione n. 83 del 2010, che i medici, in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale conseguita in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, che non abbiano assolto al relativo percorso formativo di cui al decreto interministeriale 15 novembre 2010 (Master abilitante per le funzioni di medico competenti), non risultano in possesso del requisito per svolgere le funzioni di medico competente e, quindi, non possono essere iscritti negli elenchi provinciali dei medici competenti, qualora gli Ordini abbiano, come auspicabile, provveduto alla loro istituzione attualmente non prevista da alcuna norma di legge.